

DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016
754/2016/E/EEL

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IN
MATERIA DI PEREQUAZIONE DELLE PERDITE DI RETE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 15 dicembre 2016

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS), come modificato e integrato dalla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 377/2015/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, (di seguito: TIV), come aggiornato con la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la circolare n. 17/2016/ELT (di seguito: circolare 17/2016/ELT) della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e i relativi prospetti allegati;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 2, comma 1, lettera d, della deliberazione 377/2015/R/eel, è stato sostituito l'articolo 24 del TIV, rubricato "Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard";
- la modifica di cui al precedente alinea ha decorrenza dal 2016 con riferimento alle perdite di competenza dell'anno 2015;
- l'articolo 27 del TIV prevede, altresì, le scadenze entro le quali le imprese distributrici trasmettono alla Cassa, secondo modalità da quest'ultima definite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente;

- la Cassa, con la Circolare 17/2016/ELT, ha fornito indicazioni per la raccolta dei dati per l'implementazione del meccanismo di perequazione a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete per l'anno 2015;
- 111 imprese hanno trasmesso alla Cassa le informazioni previste entro il termine del 15 novembre 2016;
- la Cassa, con nota del 29 novembre 2016 (prot. Cassa 10728, prot. Autorità 35482 del 29 novembre 2016), ha trasmesso all'Autorità una relazione comprendente i valori dell'ammontare di perequazione spettante alle imprese di distribuzione, con riferimento ai sistemi di perequazione previsti dall'art. 21 del TIV, tra i quali quello relativo alle differenze tra perdite effettive e perdite standard di rete.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere alla verifica della corretta applicazione della normativa sulla perequazione delle perdite di rete introdotta con la deliberazione 377/2015/R/eel, anche con riferimento all'utilizzo da parte delle imprese di distribuzione dei corretti fattori percentuali di perdita per l'energia immessa e prelevata nelle/dalle reti di distribuzione, e alla correttezza e riscontrabilità dei dati inseriti nei moduli predisposti dalla Cassa;
- data la loro complessità e onerosità, sia opportuno limitare a due il numero delle verifiche da effettuare rinviando a successive valutazioni l'opportunità di estendere tali verifiche;
- sia possibile enucleare dalla relazione fornita dalla Cassa, due imprese di distribuzione, di cui una con perdite effettive superiori a quelle standard (impresa distributrice in deficit) e una con perdite effettive inferiori a quelle standard (impresa distributrice in surplus), presso le quali procedere alle verifiche;
- sia opportuno procedere alle verifiche di cui sopra mediante verifiche ispettive presso imprese di distribuzione;
- alle verifiche di cui al precedente alinea possano partecipare, oltre a funzionari dell'Autorità, anche unità di personale della Cassa, nonché militari del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico

DELIBERA

1. di approvare il programma di 2 (due) verifiche ispettive, da attuare entro il 30 giugno 2017, nei confronti di altrettante imprese esercenti l'attività di distribuzione di energia elettrica secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti imprese esercenti l'attività di distribuzione di energia elettrica:

oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di disporre che alle verifiche ispettive possa prendere parte anche personale della Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio di riferimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni